

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **793/1988** (ECLI:IT:COST:1988:793)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **09/06/1988**; Decisione del **22/06/1988**

Deposito del **07/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **13/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14208**

Atti decisi:

N. 793

ORDINANZA 22 GIUGNO-7 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1987 dal Pretore di Finale Ligure nel procedimento civile vertente tra Imassi Sergio e Franco Pier Giuseppe, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Pretore di Finale Ligure, con ordinanza emessa il 16 novembre 1987, ha denunciato, in riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, nel combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36 e 47, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile;

che il giudice rimettente si limita a trascrivere un precedente provvedimento, emesso in data 21 novembre 1981, dalla stessa Autorità rimettente in causa Bergallo contro Milano;

Considerato che il giudice a quo ha ommesso qualsiasi motivazione sia in ordine alla rilevanza sia in ordine alla non manifesta infondatezza, limitandosi a trascrivere altra ordinanza di rimessione e, quindi, a motivare per relationem, con ciò eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione (v., fra le più recenti, sent. n. 128 del 1987; ordd. nn. 204, 281 e 306 del 1986 e n. 511 del 1987);

che, comunque, la questione sollevata con l'ordinanza alla quale il Pretore fa riferimento nella motivazione relativa al presente giudizio è stata dichiarata da questa Corte, con ordinanza del 10 dicembre 1987 n. 571, manifestamente inammissibile in quanto il giudice a quo richiedeva una decisione additiva, legata alla scelta discrezionale tra molteplici, possibili interventi a favore del conduttore, attività questa riservata al legislatore;

che, pertanto, per le ragioni sopraesposte, il giudizio relativo alla proposta questione non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, nel combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36 e 47, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Finale Ligure con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.